



Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL di Cagliari

Segreteria Provinciale

Viale Monastir, 15 - Tel. 070/2797214-215-216; Fax 070/280729

09122 CAGLIARI

E-mail: cagliari@flcgil.it

Sito web: <http://flcgilcagliari.it/>

Al Dirigente dell'USP di Cagliari

Al Dirigente dell'USR Sardegna

E p.c. Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Cagliari

Oggetto: Restituzione dei contratti per le ore eccedenti da parte della Ragioneria Territoriale di Cagliari

Ci è stato segnalato che la Ragioneria Territoriale di Cagliari sta restituendo alle scuole i contratti stipulati con scadenza 31 agosto 2015 ai docenti di ruolo che si sono resi disponibili a effettuare ore eccedenti su spezzoni orario disponibili per l'intero anno scolastico. Secondo le osservazioni dell'ufficio di controllo Ragioneria di Cagliari, tutti i contratti per le ore eccedenti che trovano origine nell'organico di fatto devono avere scadenza 30 giugno, indipendentemente dalla durata del contratto principale del docente. Questo perché, a detta della Ragioneria di Cagliari, trattandosi di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, devono essere stipulati contratti di supplenza temporanea fino al 30 giugno 2015, come disposto dall'art. 1 comma 1 del D.M. 131/2007 (Regolamento supplenze personale docente).

Le ore in questione, sono quelle pari o inferiori a 6 ore che non concorrono a costituire cattedra per le quali, lo stesso D.M. 131/2007 all'art.1 comma 4, come ribadito dalle annuali disposizioni sulle supplenze, così dispone: "Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali." Tali ore quindi, sono assegnate al personale sulla base di quanto disposto dal comma 4 dell'art.22 della L.448/2001, sono ore aggiuntive in classi collaterali, cioè ore che non è stato possibile abbinare, anche con altre scuole, per formare orari di insegnamento pari all'ordinario orario di cattedra.

Si tratta pertanto delle ore eccedenti la cui retribuzione è regolata dall'art.88, comma 4, del DPR n.417/1974, dall'art.6 del DPR n.209/1987 e art.3 DPR 399/1988 che, come noto, differisce da quella del supplente temporaneo. A nostro avviso la Ragioneria Territoriale di Cagliari, confonde i contratti per il conferimento delle supplenze al personale docente ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 124 /99, disciplinati dal D.M.131/2007, con i contratti per le ore eccedenti.

In quest'ultimo caso, l'art. 30 del CCNL dispone che "le ore aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all'atto della stipula del presente CCNL" e l'art. 146 dello stesso CCNL non disapplica l'art. 3 c.10 del DPR 399/88. Quest'ultimo rimanda all'art. 6 comma 2, del DPR 10 aprile 1987, n.209 che dispone il pagamento per l'intero anno scolastico o per la durata della nomina, pertanto il pagamento delle ore eccedenti su classi

collaterali deve essere fatto fino al 31 agosto 2015 per il personale di ruolo e i supplenti annuali mentre, per i supplenti con contratto fino al termine delle attività didattiche fino al 30 giugno.

Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare possibili inevitabili contenziosi da parte del personale interessato, si invita la S.V. a intervenire al fine di chiarire la questione con la Ragioneria Territoriale di Cagliari e a supporto delle scuole messe in difficoltà dall'invadenza delle interpretazioni dell'organo contabile.

Cagliari li 12 ottobre 2015



La Segretaria della Flc-Cgil di Cagliari
Tiziana Sanna

